

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4213

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(**BOSCO**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(**TAVIANI**)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**REALE ORONZO**)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(**PRETI**)

COL MINISTRO DEL TESORO
(**COLOMBO EMILIO**)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(**MANCINI GIACOMO**)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(**RESTIVO**)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(**ANDREOTTI**)

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione

Seduta del 4 luglio 1967

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo schema di provvedimento legislativo in esame si propone, in base all'esperienza maturata nell'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, (modificato con legge 2 aprile 1951, n. 302), di apportare modifiche ed aggiornamenti a

detto decreto per ciò che riguarda il numero minimo dei soci delle cooperative, l'elevazione della percentuale di elementi tecnici ed amministrativi che possono essere ammessi come soci nelle cooperative di lavoro, i limiti azionari delle cooperative, nonché la disciplina della materia dei consorzi cooperativi.

L'articolo 1 dello schema concerne il numero minimo dei soci delle società cooperative, confermando che, per procedere alla legale costituzione di dette società, è necessario che i soci siano almeno nove, e disponendo la liquidazione delle società stesse qualora il numero di essi discenda al disotto di quello prescritto e non venga reintegrato. La disposizione, che riproduce essenzialmente le vigenti norme sulle casse rurali (articolo 44 del testo unico 26 agosto 1937, n. 1706) risolve taluni dubbi interpretativi dell'attuale articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 sugli effetti che scaturiscono dalla violazione della norma riguardante il numero minimo dei soci.

Lo stesso articolo 1 conferma, inoltre, le disposizioni dell'attuale articolo 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302, sul numero minimo dei soci delle cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti, richiesto per l'iscrizione nei registri prefettizi, ed in caso di sopravvenuta diminuzione, assegna apposito termine per la reintegrazione, con comminatoria di cancellazione dai registri stessi. Tale disposizione viene inoltre estesa alle cooperative di consumo.

L'articolo 2 dello schema sostituendo, apportandovi modifiche, l'articolo 23 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 è inteso ad elevare dal 4 per cento all'8 per cento la percentuale di elementi tecnici ed amministrativi ammissibili come soci nelle cooperative di lavoro; ciò al fine di ovviare agli inconvenienti che da molto tempo vengono segnalati circa l'insufficienza dell'attuale misura del 4 per cento, la quale non consente, specialmente alle cooperative con piccolo numero di soci, di avvalersi della collaborazione di elementi tecnici ed amministrativi, così necessaria per fronteggiare adeguatamente i complessi problemi dell'attività produttiva.

L'articolo 3 riguarda l'aumento dei limiti azionari attualmente in vigore per i soci delle cooperative. L'articolo 2521 del Codice civile, riproducendo una disposizione contenuta nell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1940, n. 1913, aveva fissato in lire 50.000 il valore massimo della quota o delle azioni che ciascun socio può possedere. Questo valore è stato elevato a lire 250.000 dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. Detto articolo ha elevato anche il limite minimo del valore nominale di ciascuna quota di partecipazione o azione, da lire 100 a lire 500 e

ha stabilito che il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire 10.000.

Lo stesso articolo 24, nell'evidente scopo di facilitare la partecipazione di persone giuridiche, e particolarmente di enti cooperativi, alle imprese cooperative, ha stabilito che i suddetti limiti non si applicano alle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'articolo 2532 del Codice civile.

Se si tiene conto del diminuito valore di acquisto della lira rispetto al 1940, anno di emanazione della citata legge n. 1913, e al 1942, quando è stato emanato il vigente Codice civile, il limite fissato al valore nominale delle quote di partecipazione o delle azioni che ciascun socio può possedere, appare troppo ristretto e rende estremamente difficile, se non addirittura impossibile, l'autofinanziamento per molte cooperative. L'esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato l'urgente necessità che sia elevato il valore nominale delle quote sociali o delle azioni che ciascun socio può possedere almeno a lire 1 milione, mentre per le cooperative di lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro, le stesse ragioni consigliano l'aumento di detto valore nominale a lire due milioni. È da notare, peraltro, che già la legge 25 febbraio 1960, n. 164, modificando l'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, ha stabilito che, nelle banche popolari aventi un capitale non inferiore a lire 50 milioni, il valore nominale delle azioni che ciascun socio può possedere è elevato a lire 1 milione e, quando il capitale sociale sia inferiore a lire 50 milioni, a lire 500.000.

L'articolo 3 dello schema tende, pertanto, ad adeguare il limite massimo della quota di ciascun socio nelle cooperative, alle misure sopraindicate. Rimane ferma, peraltro, la norma contenuta nel terzo comma dell'articolo 24 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577, che non pone limiti al valore nominale delle quote o delle azioni possedute da persone giuridiche socie.

Lo stesso articolo 3, inoltre, dispone l'aumento a lire 5.000 del valore nominale minimo di ciascuna quota od azione nelle società cooperative, che, attualmente, è di lire 500. Tale aumento, mentre potrà assicurare alle cooperative un minimo di capitale iniziale indispensabile per l'attività sociale, costituirà un incentivo per un maggiore interessamento dei soci alle sorti dell'ente e, in

una certa misura, una remora alla costituzione di cooperative senza serio programma.

Gli articoli 4 e 6 disciplinano la materia dei consorzi cooperativi, nonché dei contratti consortili tra società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi.

Con l'articolo 4 si sostituisce con modificazioni, l'intero articolo 16 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577, oltre che per evidenti ragioni formali, anche perché occorre costituire la premessa logico-giuridica della successiva diversa disciplina che si propone per i consorzi cooperativi diversi da quelli ammissibili ai pubblici appalti.

Con l'articolo 5, poi, si dispone l'abrogazione del vigente articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e la sua sostituzione con quattro nuovi articoli numerati dal 27 al 27-*quater*.

La redazione degli articoli 27 e 27-*ter*, che configurano rispettivamente due diversi e distinti tipi di raggruppamenti consortili cooperativi, è stata ispirata alle considerazioni contenute nel paragrafo 1051 della Relazione al Codice civile vigente alle disposizioni di cui agli articoli 2602 e 2612 dello stesso Codice civile.

In aderenza alla realtà concreta, che continuamente prospetta raggruppamenti di cooperative che, per facilitare i loro scopi mutualistici, si propongono l'esercizio in comune di attività economiche mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, con l'articolo 27, primo comma si concede ai suddetti consorzi la possibilità di costituirsi in società cooperative ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile.

Si è ritenuto più opportuno formulare in due distinti commi la regolamentazione delle condizioni di costituzione di questi consorzi, e la regolamentazione delle forme e dei limiti di valore delle quote di partecipazione delle società consorziate.

Con l'articolo 27-*bis* si estendono ai consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti, che per il resto rimangono regolati dalle altre norme opportunamente richiamate nel testo, le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo.

Con l'articolo 27-*ter* viene regolata la possibilità di stipulare contratti consortili del tipo e per gli effetti di cui agli articoli 2602 e seguenti del Codice civile.

Ove conformemente all'articolo 2612 del Codice civile si preveda la creazione di un ufficio

destinato a svolgere attività con i terzi, viene prescritto, in aggiunta al deposito dell'estratto del contratto e delle eventuali relative modifiche, presso il tribunale, anche la sua iscrizione presso lo schedario generale della cooperazione.

E poiché una delle cause che più ostacolano la costituzione di questi raggruppamenti consortili cooperativi è il disposto del primo comma dell'articolo 2615 del Codice civile, è stata prevista, nel secondo comma dell'articolo, l'esenzione dalla responsabilità verso i terzi, delle persone che assumono la presidenza, la direzione e la rappresentanza dei detti consorzi cooperativi. Nel IV comma, inoltre, è stata prevista, nella forma più ampia possibile l'estensione ai contratti consortili di tutte le agevolazioni tributarie vigenti a favore degli atti costitutivi e modificativi delle società cooperative.

La vigilanza sui concorsi di società cooperative previsti dall'articolo 27, nonché sui raggruppamenti consortili con attività esterna (articolo 27-*ter*, secondo comma), viene, con l'articolo 27-*quater*, attribuita al Ministero del lavoro, col richiamo ai limiti e alle forme stabilite negli articoli 2542, 2545 del Codice civile ed a quelle contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Per i consorzi di cooperative ammissibili a pubblici appalti si è ritenuto non essere né opportuno né necessario riprodurre la disposizione contenuta nel secondo comma del vigente articolo 27, relativo al numero complessivo dei soci delle cinque cooperative consorziate, poiché sebbene di regola, ai sensi dell'articolo 1, primo comma della legge 2 aprile 1951, n. 302, le cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti, per iscriversi nei registri prefettizi debbono avere non meno di 25 soci, è purtuttavia eccezionalmente consentito, ai sensi del secondo comma del citato articolo 1, che alcune di queste cooperative possono avere anche un numero inferiore di soci; da ciò la possibilità, logicamente prevedibile, di un raggruppamento consortile di cinque cooperative ammissibili ai pubblici appalti tutte autorizzate ad iscriversi, per la particolarità dei loro lavori, nel registro prefettizio, con numero di soci inferiore a 25.

In conseguenza delle proposte formulazioni, l'articolo 6 reca le opportune coordinate modifiche anche agli articoli 13 e 15 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577.

Considerato che, con il precedente articolo 3, si è previsto l'aumento dei limiti azionari dei soci delle cooperative e loro consorzi, si è ritenuto necessario, per conservare gli effettivi privilegi tributari alle cooperative, già peraltro previsti dalle vigenti leggi tributarie, elevare anche il limite di capitale e di patrimonio oltre il quale le imprese sono soggette all'imposizione.

Infatti con l'articolo 7 dello schema s'intende portare il limite di capitale previsto dalle leggi del bollo, registro ed ipoteche per le cooperative a 10 milioni, e per i consorzi a 30 milioni di lire.

Il successivo articolo 8 prevede che i nuovi limiti del valore minimo e massimo di ciascuna quota od azione, stabiliti dall'articolo 3 dello schema di provvedimento, debbano avere applicazione, per le cooperative di nuova costituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, non sembrando opportuno chiedere l'adeguamento alle cooperative già esistenti, sia per evitare gli inconvenienti che già si verificarono allorché dovette adeguarsi la vecchia quota di lire cento prevista dall'articolo 2521 del Codice civile a quella

di lire cinquecento stabilita dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sia perché, in effetti, occorrerebbe che l'adeguamento stesso fosse opportunamente discriminato per le cooperative di antica costituzione, con evidenti complicazioni.

Analogamente, lo stesso articolo 8 stabilisce che i consorzi cooperativi, già costituiti fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme non sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni concernenti la formazione del capitale sociale.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore del provvedimento in questione, la stessa viene fissata (articolo 9 dello schema) dopo 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge stessa.

Invero sembra che i normali 15 giorni di carenza siano insufficienti per una adeguata divulgazione delle modifiche apportate al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577, soprattutto per quelle relative all'aumento del limite minimo delle azioni e delle quote.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con l'articolo 1 della legge di ratifica 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dal seguente:

(Numero minimo dei soci delle cooperative).

« Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.

Ove, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società deve essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso tale termine, l'autorità di vigilanza dispone lo scioglimento d'ufficio della società. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Non possono essere iscritte nei registri prefettizi le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a 50, né quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 25 soci.

Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato centrale per le Cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori e dei servizi che formano oggetto dell'attività sociale, può autorizzare l'iscrizione di cooperative di produzione e lavoro ammissibili a pubblici appalti, con numero di soci inferiore a 25 ma non a 9.

Analogamente l'autorizzazione di cui sopra può essere concessa a cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, ove sussistano speciali situazioni ambientali, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi.

Salve le disposizioni dei commi quarto e quinto, se il numero dei soci, successivamente all'iscrizione nel registro prefettizio, scenda al disotto dei limiti indicati nel terzo comma e non è reintegrato nel termine di un anno, la cooperativa è cancellata dal registro stesso ».

ART. 2.

L'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dal seguente:

(Requisiti dei soci delle cooperative).

« I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini.

Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.

È consentita, in via eccezionale, l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque mai superiore all'8 per cento di quello complessivo dei soci.

Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi come soci, intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa.

Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, non possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra.

I proprietari, gli affittuari e i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la mano d'opera del nucleo familiare. Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra in numero non superiore all'8 per cento di quello complessivo dei soci ».

ART. 3.

L'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dal seguente:

(Limiti azionari per i soci delle cooperative).

« Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire un milione, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti

agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di due milioni.

Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire ventimila.

Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'articolo 2532 del codice civile. Per esse resta sempre però in vigore il limite massimo di cinque voti indicato nell'articolo predetto ».

ART. 4.

L'articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dal seguente:

(Effetti della mancata iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione).

« La mancanza d'iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione esclude gli enti contemplati nel presente decreto da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta da questo decreto o da altre leggi ».

ART. 5.

L'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dai seguenti articoli:

ART. 27. — *(ConSORZI di società cooperative).*
« Le società cooperative legalmente costituite, comprese quelle tra pescatori lavoratori che, mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici, l'esercizio in comune di attività economiche, possono costituirsi in consorzio come società cooperative, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile.

Per procedere a tale costituzione è necessario:

a) un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiore a cinque;

b) la sottoscrizione di un capitale di almeno 1.000.000 di lire di cui sia versata almeno la metà.

Le quote di partecipazione delle consorziate possono essere rappresentate da azioni. Ciascuna cooperativa deve avere una quota non inferiore a lire 200.000 o tante azioni il

cui valore nominale non sia inferiore a tale somma.

Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire 10.000 né superiore a lire 50.000 ».

ART. 27-bis. — (*ConSORZI di cooperative ammissibili ai pubblici appalti*). « I consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, dal titolo V del Regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e dal precedente articolo 15.

Ad essi si applicheranno, tuttavia, le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto del precedente articolo 27.

Le cooperative interessate sono tenute, altresì, ai fini del decreto di riconoscimento del consorzio, ad esibire:

a) copia dell'ultimo bilancio o di una situazione patrimoniale aggiornata debitamente firmata dal presidente o dai sindaci;

b) un elenco dei più notevoli lavori eseguiti dopo la costituzione con l'indicazione del loro importo, firmato dal presidente ».

ART. 27-ter. — (*ConSORZI tra società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi*). « Contratti tra più società cooperative legalmente costituite, aventi tutti i requisiti previsti dagli articoli 65 e 66 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse, mediante una organizzazione comune, sono regolati, salvo quanto disposto dai successivi commi secondo e terzo del presente articolo e dall'articolo 27-*quater*, dalle norme di cui al Capo II del Titolo X, libro V del Codice civile, in quanto applicabili.

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, essere depositato presso lo schedario generale della cooperazione, unitamente al documento comprovante l'adempimento delle formalità di cui al comma primo dell'articolo 2612 del Codice civile. Gli stessi adempimenti debbono essere eseguiti per l'eventuale modificazione del contratto.

Alle persone che agiscono in nome del consorzio non si applica la seconda parte del primo comma dell'articolo 2615 del Codice civile se non eccedono i limiti dei poteri loro conferiti nel contratto di consorzio depositato.

Ai contratti di consorzio contemplati nel presente articolo e agli eventuali atti successivi di proroga, di modifica, di nuove adesioni, di recesso e di scioglimento e a tutti i relativi adempimenti, si applicano le agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro disposte dalle leggi vigenti per gli atti costitutivi e modificativi e gli altri atti analoghi e relativi adempimenti delle società cooperative ».

ART. 27-*quater*. — (*Controllo sull'attività dei consorzi cooperativi*). « I consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 27 e, se con ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, quelli costituiti ai sensi dell'articolo 27-*ter*, sono soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che l'esercita nei modi e nei limiti stabiliti dagli articoli da 2542 a 2545 del Codice civile, e dalle disposizioni del presente decreto ».

ART. 6.

(*Registro prefettizio e schedario generale*).

La lettera *b*) dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302 è soppressa.

L'articolo 15 del predetto decreto è sostituito dal seguente:

« Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito lo schedario generale della cooperazione.

In tale schedario sono iscritti:

a) tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi, nonché quelli risultanti dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 1;

b) i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, nonché i consorzi di cooperative di cui agli articoli 27 e 27-*ter*.

I consorzi di cui all'articolo 27, dovranno presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la stessa documentazione richiesta dall'articolo 14 per l'iscrizione nel registro prefettizio; i consorzi di cui all'articolo 27-*ter* dovranno presentare la documentazione ivi indicata e la loro iscrizione nello schedario generale sarà ordinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Lo schedario è tenuto distintamente per sezioni, come il registro prefettizio e deve contenere le medesime indicazioni; esso inoltre è diviso per province.

Lo schedario è ostensibile a chiunque ne faccia richiesta ».

ART. 7.

(*Disposizioni fiscali*).

Il limite di capitale previsto dalle leggi del bollo, registro e ipoteche, per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle società cooperative e loro consorzi, è elevato rispettivamente a lire 10 milioni e 30 milioni.

ART. 8.

(*Disposizioni transitorie*).

Le società cooperative legalmente costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 3.

I consorzi di cooperative in forma di società cooperative e quelli di cooperative ammissibili ai pubblici appalti già costituiti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono tenuti ad adeguarsi né alle disposizioni della lettera *b*) del secondo comma, né a quelle del terzo e quarto comma dell'articolo 27 di cui al precedente articolo 5.

ART. 9.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.